

Codice DB1418

D.D. 10 luglio 2012, n. 1800

L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Societa' Prato Nevoso SKY S.p.A. - Tipo di intervento: Autorizzazione lavori di "Ampliamento della rete di innevamento programmato nel comprensorio sciistico di Prato Nevoso" in Comune di Frabosa Sottana (CN).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, la società Prato Nevoso SKI S.p.A. con sede in Via Corona Boreale, n. 1 – 12083 – Frabosa Sottana – loc. Prato Nevoso (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di “Ampliamento della rete di innevamento programmato nel comprensorio sciistico di Prato Nevoso”, correttamente individuati dalla documentazione tecnico-progettuale, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza che si conserva agli atti.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
2. andrà rigorosamente rispettata la prescrizione, peraltro riportata negli elaborati tecnici redatti dai progettisti incaricati, di procedere allo scavo per lotti successivi di lunghezze contenute e comunque mai superiori ai 50 metri lineari, e di procedere al ritombamento degli scavi e al ripristino dei luoghi prima di procedere allo scavo del tratto successivo;
3. lungo tutto lo sviluppo dei nuovi tratti di pista predisposti all’innervamento dovranno essere verificati, ed eventualmente integrati, adeguati sistemi di drenaggio per la raccolta e l’allontanamento delle acque superficiali e di fusione del manto nevoso, al fine di evitare l’insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato che possano coinvolgere le scarpate ed il materiale di riporto costituenti i margini delle piste;
4. tutte le operazioni di scotico, di accantonamento e di conservazione dell’orizzonte organico dovranno essere eseguite prima delle operazioni di scavo dei singoli tratti al fine di ottimizzare le operazioni di ripristino;
5. le operazioni di inerbimento dovranno essere eseguite su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare una copertura vegetale sulle aree interferite efficace ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo; tali operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente secondo le indicazioni fornite dalla relazione forestale e di recupero ambientale allegate al progetto, avendo cura di ripetere le operazioni fino alla completa copertura vegetale delle superfici interessate dai lavori.

Ai sensi dell’art. 8 della L.r. 45/89 il soggetto titolare dell’autorizzazione deve costituire, prima dell’inizio dei lavori, un deposito cauzionale, a favore della Regione Piemonte, di importo pari a 830,00 €.

Il versamento può essere effettuato:

- a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – Torino;
- b) direttamente c/o la Tesoreria della Regione Piemonte – Via Garibaldi, 2 – Torino;
- c) mediante versamento su c/c postale (omissis) intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello 165 – Torino” indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e il numero e la data della Determinazione Dirigenziale;
- d) mediante bonifico bancario (omissis) di Unicredit Banca intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte” - (omissis) indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e il numero e la data della Determinazione Dirigenziale;

Copia dell’attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, Via Guasco, 1 – 15100 Alessandria.

Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione Piemonte e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell’interessato, dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite.

Ai sensi dell’art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell’autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente vicario
Franco Licini